

COMUNE DI BUSANO
Provincia di Torino

**REGOLAMENTO
DEL FONDO INTERNO PER
PROGETTAZIONI O ATTI DI
PIANIFICAZIONE**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del

INDICE SISTEMATICO

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO

ART. 3 - AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI E CRITERI DI RIPARTIZIONE

ART. 5 - ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE, PARTICOLAREGGIATA O ESECUTIVA

ART. 6 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE

ART. 7 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO

ART. 8 - TERMINI E PENALITA'

ART. 9 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO

ART. 10 - PROPRIETA' DEI PROGETTI

ART. 11 - DISCIPLINA DI CASI PARTICOLARI

ART. 12 - ORARIO DI LAVORO E SPESE ACCESSORIE

ART. 13 – SPESE

ART. 14 – ONERI PER L'ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI

ART. 15 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

ART. 16 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE

FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI.

ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la ripartizione del fondo costituito ai sensi dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in ultimo del Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 106 del 13.03.2003 “ *Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui al comma 1 dell'art. 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni* “ al fine di incentivare l'attività di progettazione delle opere e dei lavori pubblici ovvero di pianificazioni territoriale, svolta direttamente dal personale del Comune di Salassa.

Le presenti norme disciplinano le modalità di riparto dell' 1,5% dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, ovvero del 30% della tariffa professionale – desunta dal Tariffario Professionale vigente per le rispettive figure professionali – relativa ad un'atto di pianificazione comunque denominato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i. e Legge 17 maggio 1999 n. 144.

ART. 2 – COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO

La quantificazione effettiva del fondo è costituita fino ad un limite massimo dell'1,5% del costo preventivato a base d'asta di un'opera o di un lavoro, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, ovvero dal 30% della tariffa professionale – desunta dal Tariffario Professionale vigente per le rispettive figure professionali – relativa ad un atto di pianificazione comunque denominato.

Il fondo è destinato al personale comunale, tecnico ed amministrativo, di tutti i servizi appartenenti al Settore Tecnico, che concorrono direttamente o indirettamente all'espletamento delle procedure per assicurare l'avvio e la conclusione di un'opera pubblica di competenza comunale.

Ai sensi dell'art. 6, comma 13°, della Legge n. 127/97, e dell'art. 17, comma 2° lettera g) del C.C.N.L. del 01.04.1999, il fondo è destinato anche al personale comunale dell'Ufficio Tecnico titolare degli atti di pianificazione territoriale.

ART. 3 – AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Agli effetti della presente disciplina si intendono per opere o lavori pubblici quelli soggetti alla disciplina di cui alla legge 11 febbraio 1994, n° 109 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli soggetti all'applicazione della disciplina comunitaria.

ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI E CRITERI DI RIPARTIZIONE

I beneficiari del fondo sono da individuarsi tra il personale tecnico ed il personale che con questo collabora nell'esecuzione delle prestazioni.

Il Regolamento individua, tassativamente i soggetti che possono partecipare alla ripartizione dell'incentivo nelle seguenti figure professionali:

- a) **Responsabile unico del procedimento;**
- b) **Progettisti interni;**
- c) **Incaricati della redazione del piano della sicurezza;**
- d) **Direttore dei lavori;**
- e) **Collaudatore;**
- f) **Collaboratori**

I criteri per la ripartizione del fondo, qualora tra le prestazioni **non siano previste la direzione dei lavori, la redazione del piano di sicurezza ed ogni prestazione connessa al D.Lgs. n. 494/96**, sono i seguenti:

- a) il 10% al responsabile del procedimento;
- b) il 45% al progettista ripartiti come segue:
 - il 10% al progettista del progetto preliminare
 - il 15% al progettista del progetto definitivo
 - il 20% al progettista del progetto esecutivo
- c) il 20% al disegnatore, se diverso dal progettista;
- d) il 20% a chi redige i computi, se diverso dal progettista;
- e) il 5% al personale amministrativo che ha collaborato alla redazione degli atti.

I criteri per la ripartizione del fondo, qualora tra le prestazioni **sia prevista la direzione dei lavori**, sono i seguenti:

- a) il 10% al responsabile del procedimento;
- b) il 35% al progettista ripartiti come segue:
 - il 10% al progettista del progetto preliminare
 - il 10% al progettista del progetto definitivo
 - il 15% al progettista del progetto esecutivo
- c) il 15% al disegnatore, se diverso dal progettista;
- d) il 20% all'incaricato della direzione lavori e/o collaudazione in corso d'opera;
- e) il 15% a chi redige i computi, se diverso dal progettista;
- f) il 5% al personale amministrativo che ha collaborato alla redazione degli atti.

I criteri per la ripartizione del fondo, qualora tra le prestazioni **sia prevista la direzione dei lavori e la redazione del piano di sicurezza**, sono i seguenti:

- a) il 10% al responsabile del procedimento;
- b) il 20% al progettista ripartiti come segue:
 - il 5% al progettista del progetto preliminare
 - il 5% al progettista del progetto definitivo
 - il 10% al progettista del progetto esecutivo
- c) il 10% al disegnatore, se diverso dal progettista;
- d) il 20% all'incaricato della direzione lavori e/o collaudazione in corso d'opera;
- e) il 10% a chi redige i computi, se diverso dal progettista;
- f) il 25% al redattore del piano di sicurezza e coordinatore in fase dell'esecuzione;
- g) il 5% al personale amministrativo che ha collaborato alla redazione degli atti.

Se per ogni figura sono individuati più soggetti, la quota spettante viene ripartita tra essi in parti uguali.

La liquidazione del fondo viene effettuata, a favore dei soggetti aventi diritto, successivamente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera.

ART. 5 – ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE, PARTICOLAREGGIATA O ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 109/94 e s.m.i., dell'art. 13 della Legge n. 144/99 e dell'art. 4 del Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 106 del 13.03.2003, il 30% della tariffa professionale relativa ad atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, qualora tali atti vengano direttamente redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale, viene gestito e ripartito tra gli aventi diritto secondo quanto stabilito dal successivo art. 6.

Con proprio provvedimento l'organo esecutivo di volta in volta individua l'atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, che verrà redatto dagli Uffici Comunali, e determina il 30% dell'ammontare della tariffa professionale che confluisce nel fondo di cui al presente regolamento.

ART. 6 – CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE

Il fondo viene ripartito, per ciascun atto di pianificazione approvato dal competente organo comunale, con le seguenti modalità:

- a) il 10% al responsabile del procedimento;
- b) il 50% a chi firma l'atto di pianificazione;
- c) il 30% a chi ha predisposto le tavole grafiche e redatto le relazioni illustrative, se diverso da chi firma;
- d) il 10% al personale amministrativo che ha dato supporto all'attività di pianificazione.

Con la deliberazione di affidamento dell'incarico di redazione degli atti di pianificazione, vengono individuati con precisione i soggetti di cui al comma precedente. Se vengono scelti più soggetti (nell'ambito di tutto il Settore tecnico) per i punti b) e c), la quota spettante viene ripartita tra essi in parti uguali.

La liquidazione del fondo viene effettuata, per ogni singolo atto di pianificazione, successivamente all'approvazione del piano.

Per gli atti di pianificazione redatti da professionisti esterni al responsabile del procedimento nonché responsabile del servizio che verifica, e firma gli atti di approvazione spetta il 10% del 30% dell'ammontare della tariffa professionale di cui al precedente articolo 5.

ART. 7 – CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Gli incarichi sono conferiti di norma con provvedimento della Giunta Comunale in sede di programmazione periodica.

I conferimenti degli incarichi ai progettisti interni deve tendere a coinvolgere il maggior numero di tecnici della struttura, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.

L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

I gruppi di progettazione sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del progetto.

La composizione del gruppo è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico, con il quale è altresì disposto l'impegno di spesa a valere sul fondo della progettazione.

Con l'atto di conferimento dell'incarico, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dagli incaricati, deve essere:

- a) individuato il lavoro o l'opera da progettare;
- b) determinato il costo presuntivo del lavoro o dell'opera;
- c) fissato il termine per la consegna di tutti gli elaborati progettuali;
- d) individuato ogni singolo dipendente, con relativa qualifica e profilo professionale, ed i compiti assegnati;
- e) definiti gli eventuali servizi o attività indispensabili per la progettazione, da acquisire all'esterno dell'Ente;
- f) definita la misura della riduzione del compenso per ritardi o inadempienze del gruppo, tenendo conto del grado di complessità dell'incarico di progettazione:

ART. 8 – TERMINI E PENALITA'

Per attivare il fondo di cui all'art. 18 della Legge n. 109/94 e s.m.i., la progettazione dovrà essere preventivamente affidata con apposita deliberazione di Giunta Comunale ed il progetto dovrà essere regolarmente approvato con atto del competente organo comunale.

Contestualmente all'affidamento dell'incarico vengono stabiliti i termini per la presentazione degli elaborati, la conclusione del procedimento di redazione del progetto o dell'atto di pianificazione.

In caso di mancato rispetto dei termini come sopra determinati, il fondo subirà una riduzione pari allo 0,01% (zero virgola zero uno per cento) per ogni giorno di ritardo.

E' fatta salva la possibilità di applicare una riduzione del fondo, inferiore a quella indicata nel comma precedente, ovvero di non applicare tale riduzione, nel caso in cui il Responsabile del settore attesti che il ritardo è stato determinato da cause non dipendenti dal personale adibito all'attività di progettazione.

ART. 9 – LIQUIDAZIONE DEL FONDO

La liquidazione del fondo viene effettuata sulla base di un prospetto contenente il riparto del fondo medesimo, redatto dal Responsabile del Settore Tecnico in conformità ai criteri di cui al presente Regolamento, fatte salve, in relazione all'effettiva attività svolta, eventuali modificazioni delle quote precedentemente stabilite, relative ai collaboratori del progettista e di quelle relative ai singoli progettisti qualora essi siano più di uno.

L'importo relativo alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici sarà liquidato in un'unica soluzione entro 60 giorni dall'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.

L'importo relativo alle prestazioni degli atti di pianificazione sarà liquidato entro 60 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell'atto di pianificazione.

ART. 10 – PROPRIETA' DEI PROGETTI

I progetti elaborati dal personale dell'Ente restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione, la quale potrà farvi apportare, in qualsiasi momento, tutte le modifiche o varianti che riterrà opportune e necessarie a suo insindacabile giudizio.

ART. 11 – DISCIPLINA DI CASI PARTICOLARI

Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal presente atto le varianti ai progetti di lavori e gli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purchè aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

ART. 12 – ORARIO DI LAVORO

L'attività di progettazione ed ogni altra attività disciplinata dal presente Regolamento viene espletata durante il normale orario di lavoro.

Il personale incaricato della progettazione o della redazione dell'atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o al piano, potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto, solo se preventivamente autorizzate secondo le vigenti dell'ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

ART. 13 – SPESE

Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione.

La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Amministrazione.

Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

ART. 14 – ONERI PER L'ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI

Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 18, comma 3° della Legge n. 109/1994 e s.m.i..

Sono altresì a carico dell'Amministrazione gli oneri previdenziali e assimilati, conseguenti l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali e dovuti in forza di legge, anche a organismi diversi, quali le Casse autonome, per i quali l'ordinamento preveda che siano a carico genericamente del committente.

L'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali, e quindi l'assunzione degli oneri conseguenti, non può essere inferiore ad un periodo di tre anni, ridotto ad un anno nel solo caso che il singolo ordinamento professionale preveda espressamente la possibilità di iscrizioni, cancellazioni e reiscrizioni senza alcuna restrizione.

In ogni caso gli obblighi a carico dell'Amministrazione cessano qualora:

- a) il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;
- b) il dipendente sia trasferito ad altra amministrazione;
- c) il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di progettazione;
- d) per il dipendente si verifichi la condizione di cui al comma 6°;
- e) per il dipendente si verifichi la decadenza o la destinazione dall'impiego per motivi disciplinari.

Nei casi di cui al comma precedente, lettere a) e b), l'Amministrazione è esentata da ogni obbligo e da ogni onere dal primo giorno dell'anno solare successivo al verificarsi dell'evento; nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), il dipendente deve rimborsare gli oneri sostenuti dall'Amministrazione per la quota riferita al periodo successivo alla data del verificarsi dell'evento.

Qualora il dipendente per il quale è richiesta o è necessaria l'iscrizione all'Ordine o Collegio professionale sia autorizzato all'esercizio della libera professione ai sensi dell'art. 1, commi 56 e 60, della Legge 23.12.1996, n. 662, nonché commi 56 bis e 58 bis della norma citata, come introdotti dal Decreto Legge 28.03.1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla Legge 28.05.1997, n. 140, gli oneri per l'iscrizione e quelli conseguenti, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, salvo diversa e inderogabile disposizione di legge, sono a carico dello stesso dipendente.

ART. 15 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Le presenti disposizioni si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

In tali evenienze, in attesa della formale modificazione delle presenti disposizioni, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

ART. 16 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Con le procedure di cui al presente Regolamento potranno essere liquidati i fondi per la progettazione delle opere per le quali, precedentemente al presente Regolamento, è già stata prevista la percentuale dell'1,00%, di cui all'art. 18 della Legge n. 109/94 e s.m.i. ove non ancora liquidati.

ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.